

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2021, n. 4

Art. 5 L. 580/93. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce. Scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario Straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata con decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, recante disposizioni inerenti al riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

VISTO l'art. 10, comma 7, della medesima legge che stabilisce in cinque anni, a decorrere dalla data dell'insediamento, la durata in carica del Consiglio camerale;

CONSIDERATO che la legge 12 dicembre 2002, n. 273, all'art. 38 dispone che, in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli, i medesimi continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza;"

VISTO il comma 2, lett. d), art. 5, L. 580/1993, che prevede che i Consigli siano sciolti dal Presidente della Regione interessata nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273.

CONSIDERATO che il comma 1 del medesimo art. 5 della legge 580/1993 dispone che, allo scioglimento del consiglio, provveda, con decreto, il Ministro dello Sviluppo economico nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273, per ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale.

DATO ATTO che il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, nominato con DPGR n. 363 del 16 giugno 2015, e insediatosi il 23 giugno 2015 è giunto a scadenza il 23 giugno 2020.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273, anche il semestre di proroga dell'Organo camerale giunge a scadenza il 23 dicembre 2020, senza che sia stato portato a compimento il procedimento per il rinnovo dell'Organo medesimo e pertanto il Consiglio camerale è decaduto e va sciolto ai sensi e per gli effetti del citato articolo 5 della legge n. 580/93.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 156/2011, il 21 febbraio 2020 (centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio), il Presidente della Camera ha pubblicato all'albo camerale e sul sito internet della Camera, l'avviso di avvio delle procedura di rinnovo, dando contestuale comunicazione al Presidente della Giunta.

VISTO che per le note motivazioni straordinarie legate alla emergenza sanitaria, la Camera di Commercio di Lecce, con successivi Avvisi del 23 marzo 2020 e del 7 maggio 2020, pubblicati sempre sul proprio sito internet istituzionale, ha comunicato che il termine per la trasmissione della documentazione, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011, per la partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale, inizialmente fissato per il 1° aprile 2020, era prorogato al 23 giugno 2020, per effetto dell'art.103, comma 1 del D.L. 17.03.2020, n.18, come modificato dall'art.37 del D.L. 08.04.2020, n.23, che - come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3723/C del 15.04.2020- si applicava anche al procedimento di rinnovo dei Consigli camerali con tutti i conseguenti effetti.

CONSIDERATO che entro il 23 giugno 2020 le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni sindacali e dei consumatori hanno fatto pervenire, al presidente della Camera, i dati e le notizie utili al fine del calcolo della rappresentatività.

VISTO che entro i successivi 30 giorni (23 luglio 2020) il Segretario della Camera di Commercio di Lecce avrebbe dovuto trasmettere alla Regione i dati e i documenti necessari per procedere alla ricostituzione del Consiglio camerale.

VISTE le note prot. n. 0017126/U del 23/07/2020, n. 0020526/U del 14/09/2020 e n. 24070/U del 20/10/2020 con le quali il Segretario Generale della Camera comunica, al fine di garantire un controllo efficace ed efficiente, la necessità di differimento del termine di cui all'art.5 c. 3 del DM 156/2011, a causa della complessità, articolazione ed eterogeneità delle verifiche effettuate ed ancora da effettuarsi.

CONSIDERATO che la Sezione competente, con nota prot. n. AOO_160/22/10/2020/0003104, a riscontro della richiesta di un ulteriore differimento dei termini per la trasmissione alla Regione della documentazione necessaria per la rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni che hanno partecipato al procedimento di rinnovo del consiglio camerale ha rappresentato l'impossibilità temporale di provvedere alla ricostituzione del Consiglio nei termini di legge e la conseguente inevitabile nomina di un Commissario straordinario.

PRESO ATTO che, ove non intervenisse lo scioglimento del consiglio camerale da parte del Presidente della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. d) della legge n. 580/93, si determinerebbero le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, della medesima legge per l'attivazione del potere di intervento successivo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale

CONSIDERATO che il DM 156/2011 prevede un arco temporale minimo di 70 giorni per i provvedimenti di competenza regionale e per consentire alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni dei lavoratori e dei consumatori di designare i propri rappresentanti;

PRESO ATTO che, secondo il parere espresso dal MISE con nota n. 220210 del 30/10/2015 su analoga questione, non può essere consentito *"un ulteriore periodo di prorogatio del Consiglio camerale seppur con le sole funzioni di ordinaria amministrazione e l'applicazione di tale disciplina speciale di maggior favore e maggior dettaglio esclude che possa poi ulteriormente applicarsi anche la generale disciplina della prorogatio degli organi amministrativi"*;

RICORDATO che il 23 dicembre 2020 giunge a scadenza il semestre di proroga di cui all'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, senza che sia stato portato a compimento il procedimento per il rinnovo del Consiglio;

CONSIDERATO che tale situazione impedisce che possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'Ente Camerale;

VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della l. 580/1993 e s.m.i. che disciplinano le ipotesi di scioglimento e commissariamento dei Consigli camerali e con i quali il legislatore, al fine di provvedere al rinnovo del consiglio, ha espressamente previsto il potere di nominare un commissario straordinario, rispettivamente, del Ministro o del Presidente della Regione, a seconda che il ritardo nella ricostituzione dell'organo consiliare sia ascrivibile alla Regione ovvero alla Camera di Commercio;

PRESO ATTO che, pertanto, ove non intervenisse lo scioglimento del consiglio camerale da parte del Presidente della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. d) della legge n. 580/93, si determinerebbero

le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, della medesima legge per l'attivazione del potere di intervento successivo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale;

RAVVISATA pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere allo scioglimento del consiglio della CCIAA di Lecce per decadenza, attesa la impossibilità di ricostituzione dell'organo entro il termine di cui all'articolo 38 della legge n. 273/2002, nonché di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un Commissario per l'espletamento delle funzioni di legge e per il compimento delle procedure di rinnovo dell'organo camerale, ponendo in essere tutti gli atti necessari per addivenire al rinnovo del Consiglio medesimo;

VISTO il comma 4 dell'articolo 5 della legge 580/1993 s.m.i. il quale dispone che il commissario straordinario è scelto tra dirigenti pubblici ed esperti di comprovata esperienza professionale;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;

DECRETA

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;

di sciogliere il Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, nominato con DPGR n. 363 del 16 giugno 2015;

di nominare il dott. Vincenzo Benisi Commissario straordinario della Camera di Commercio di Lecce per assicurare la gestione e l'ordinaria amministrazione dell'ente e attivare, entro centoventi giorni dalla nomina, le procedure per la ricostituzione del Consiglio camerale nel rispetto di quanto previsto dalla legge 580/93 e smi e dal DM 156/2011;

il Commissario provvede ad espletare l'incarico conferito dal giorno della notifica del presente decreto e fino all'insediamento degli organi sostituiti, cessando di svolgere le funzioni e i compiti al momento del rispettivo e progressivo insediamento degli organi stessi;

il Commissario sostituisce, a tutti gli effetti, per le funzioni e i compiti di ordinaria amministrazione, il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, e pertanto è abilitato, nell'ambito delle proprie competenze, ad adottare gli atti tipici del Consiglio, della Giunta e del Presidente;

al Commissario è attribuita una indennità forfetaria lorda mensile, pari alla quota mensile della retribuzione complessiva lorda già spettante al Presidente della Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Lecce che grava a carico di quest'ultimo ente, da attribuirsi secondo la normativa vigente;

al Commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;

le funzioni esercitate, gli atti e le attività poste in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce;

gli oneri derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce;

il presente decreto sarà notificato oltre che all'interessato anche alla Camera di Commercio di Lecce e al Ministero Sviluppo Economico dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;

per tutto quanto non previsto nel presente atto si osservano le disposizioni della L.580/1993 e smi e dal Dm 156/2011.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà

inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente decreto è dichiarato esecutivo.

Data a Bari, 07 GEN. 2021

EMILIANO